



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 214 della seduta del 21 MAG. 2025.

Oggetto: CT 1147/2025 – Revoca Deliberazione n.186 dell'8 maggio 2025.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (*timbro e firma*) **PRESIDENTE**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Il Coordinatore Reggente (*timbro e firma*) f.to Avv. Angela Marafioti

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCIOLO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° _____ del _____
(f.to De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Deliberazione n. 186 dell'8 maggio 2025 con la quale è stata decisa la costituzione di parte civile della Regione Calabria nel procedimento penale R.G.N.R. n. 1584/2023, ed è stato autorizzato il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a conferire procura speciale all'avvocato regionale da nominare con successivo decreto del Coordinatore reggente dell'Avvocatura;

CONSIDERATO

- Che la volontà dell'Amministrazione regionale è sempre stata quella di agire in sede penale esclusivamente nei confronti dei presunti scafisti e per i reati loro contestati;
- Che la predetta deliberazione, pur facendo espresso riferimento al numero di notizia di reato identificativo del procedimento penale, per ragioni di riservatezza, non conteneva precisi riferimenti ai reati contestati agli imputati, che, nella specie, non risultano commessi in concorso con gli scafisti, nei cui confronti soltanto l'Amministrazione ha inteso costituirsi parte civile;

RITENUTO che, pertanto, non sussiste l'interesse dell'Amministrazione regionale alla costituzione di parte civile in relazione al procedimento penale *de quo*, giusta nota a firma del Capo di Gabinetto, prot. n.340577 del 15 maggio 2025, che agli atti si conserva.;

VISTA la legge 11 Marzo 1953, n. 87;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004 n. 25;

RICHIAMATA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 e in particolare l'art. 10, comma 5 così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lett. c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, che ha così disposto: *"Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie"*;

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 55 del 24/09/2024, con il quale l'Avv. Angela Marafioti è stata nominata Coordinatore reggente dell'Avvocatura regionale;

VISTA la nota n. 191005 del 10/06/2020 con la quale questa Avvocatura comunica che le proposte di Deliberazione vengono trasmesse agli Uffici regionali competenti a sola firma del Coordinatore, essendo la stessa priva di figure dirigenziali;

PRESO ATTO

- che il Coordinatore reggente dell'Avvocatura attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Coordinatore reggente dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Coordinatore reggente dell'Avvocatura attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale

DELIBERA

1. Per i motivi in premessa illustrati, di revocare la Deliberazione n.186 dell'8 maggio 2025 relativa alla costituzione di parte civile della Regione Calabria nel procedimento penale R.G.N.R. n. 1584/2023;
2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rinunciare alla costituzione di parte civile nel precitato procedimento penale;
3. di dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione del presente provvedimento;
4. di disporre, a cura del Coordinatore reggente proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Montilla)

IL PRESIDENTE
(f.to Occhiuto)